



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 24/06/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *“15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Richiamato l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020, il quale al comma 2 e 3, dispone che *“2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali. 3. Gli importi delle prime tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già*



COMUNE DI ROVIGO

versato. L'importo da versare in acconto è pari al 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente."

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29/04/2021 ad oggetto "Differimento scadenza del termine di versamento prima rata della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2021", con la quale è stato disposto il differimento della scadenza della prima rata dal 16 Maggio 2021 al 16 Giugno 2021;

Che con la medesima delibera di Giunta Comunale, è stato disposto che l'importo da versare in acconto è pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la restante somma sarà congruata in funzione delle tariffe anno 2021 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

Richiamato l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

Premesso che il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), prevede all'articolo 27 la facoltà per il Comune di stabilire agevolazioni a favore di utenze in situazioni di disagio economico-sociale, come individuate con deliberazione del competente organo comunale, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria sia assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale proposta n. 64 del 24/06/2021 ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2021", nella quale è stato disposto che la rata a conguaglio e saldo è stata posticipata al 16/05/2022;

Premesso che le agevolazioni concesse dai diversi settori del Comune sono rapportate alla presentazione dell'ISEE, si ritiene necessario adottare tale metodologia anche per le agevolazioni Tari, in quanto ritenuta più attendibile alla situazione economico sociale delle famiglie coinvolte;

Si dà, infine, atto che la copertura della spesa derivante dall'applicazione delle agevolazioni sociali sarà assicurata con fondi comunali previsti nell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio 2021 e diversi dal gettito della TARI;

Che l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio e che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021;

Che nel caso di insufficienza delle risorse a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni concesse con la riduzione del 55% dell'emesso anno 2021 saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili;



COMUNE DI ROVIGO

Di dare atto infine che sino alla definizione della quota di agevolazione concordata, l'utente che ha presentato richiesta è autorizzato a non versare le rate pervenute e che le agevolazioni non sono cumulabili fra loro.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con il quale al comma 5 è disposto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021";

VISTO l'esito della Commissione Consiliare competente in materia;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l'incarico Dirigenziale alla D.ssa Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;



COMUNE DI ROVIGO

2. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate esclusivamente sulle rate emesse nell'anno 2021;
3. di riconoscere, per quanto indicato in premessa, sull'acconto della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni concesse in funzione della presentazione della dichiarazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità per l'anno 2021:
 - a) agevolazione pari al 100% della Tari emessa nell'anno 2021: nucleo familiare con valore ISEE pari o inferiore a € 9.000,00;
 - b) agevolazione pari al 55% della Tari emessa nell'anno 2021: nucleo familiare con valore ISEE da € 9.000,01 a € 13.000,00;
 - c) agevolazione pari al 100% della Tari emessa nell'anno 2021: nucleo familiare in presenza di portatore di handicap o soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% con valore Isee pari o inferiore ad € 11.000,00, allegare certificato attestante l'handicap o il grado di invalidità;
4. di dare atto che l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurata alle risorse disponibili a bilancio;
5. di dare atto che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili prevedendo una rimodulazione delle agevolazioni per le utenze che avrebbero diritto all'agevolazione del 55%;
6. di approvare l'allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito con apposito bando da pubblicarsi a cura dell'ufficio tributi;
7. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
10. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
11. Di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre la pubblicazione del bando e l'attività di informazione agli utenti, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 24/06/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale